

Penale Sent. Sez. 4 Num. 16216 Anno 2019

Presidente: MENICHETTI CARLA

Relatore: NARDIN MAURA

Data Udiienza: 07/03/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MOSCA LUIGI nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 09/08/1972

avverso la sentenza del 08/11/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso.

udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 8 novembre 2017 la Corte di Appello di Napoli ha riformato, dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione con conferma delle statuizioni civili, la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con cui Luigi Mosca è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 590, cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia, per avere causato, nella sua qualità amministratore del caseificio 2G s.r.l., per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia e violazione della disciplina sulla prevenzione degli infortuni su lavoro -ed in particolare degli artt. 4 comma 2 lett.re a) e c), 5 lett. c), 15, comma, 21, comma 1, 22 comma 1 e 44) lett. f)- al lavoratore Angelo Grasso, lesioni personali gravissime, consistite nello schiacciamento dell'avambraccio sinistro, con fratture multiple con amputazione del 5^o dito della mano sinistra e parziale amputazione dell'avambraccio omolaterale e la perdita funzionale della mano.

2. Il fatto, non contestato nella sua materialità, può essere così descritto: in data 30 luglio 2007, Angelo Grasso, operaio, con mansioni di casaro, addetto alla macchina spezzatrice destinata alla lavorazione della mozzarella, alla fine del turno di lavoro, nel provvedere al recupero dei residui di lavorazione della pasta filata da reimmettere nel macchinario, per completare il confezionamento delle ultime mozzarelle, inseriva la mano nella cavità ad imbuto dell'apparecchiatura, dalla quale era stata tolta la griglia di protezione -previa neutralizzazione del dispositivo di blocco in dotazione, che ne produce il fermo allorché l'apposito sensore rilevi la rimozione della griglia- rimanendo agganciato dalle coclee presenti sul fondo dell'imbuto, cosicché la mano veniva trascinata nella parte più interna del meccanismo, causando le lesioni descritte.

3. La sentenza di secondo grado, considerata non contestata la materiale modalità di accadimento, ha ribadito la penale responsabilità dell'imputato, riesaminando, alla luce delle prove raccolte, la sussistenza delle violazioni contestate al medesimo, cui ha rimproverato la mancata predisposizione del documento di valutazione dei rischi, l'omessa formazione ed informazione dei lavoratori, l'omessa vigilanza sull'utilizzo improprio delle attrezzature produttive.

4. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso per cassazione Luigi Mosca, a mezzo del proprio difensore, affidandolo ad un unico articolato motivo.

5. Con la doglianza fa valere, ex art. 606, primo comma, lett.re b) ed e) la violazione della legge processuale con riferimento agli artt. 125 comma 3 e 578 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, per avere la decisione ritenuto, senza tenere conto degli orientamenti espressi con le pronunce di legittimità e violando gli oneri motivazionali imposti dal codice di rito, non esorbitante ed abnorme - e quindi interruttivo del nesso di causalità- il comportamento del lavoratore che, al fine di concludere rapidamente il turno di lavoro, nell'operare la pulizia del macchinario, in spregio delle direttive ricevute, aveva rimosso la griglia di protezione del macchinario, destinata a proteggere i lavoratori, infilando deliberatamente la mano nell'imbuto, dal quale veniva trascinato. Osserva che la Corte

territoriale ha fondato il giudizio di responsabilità esclusivamente sulle parole della persona offesa, senza cercare altrove conferma delle sue dichiarazioni e senza sottoporle ad un rigoroso vaglio, alla luce della credibilità soggettiva del dichiarante, il cui astio nei confronti del datore di lavoro era del tutto evidente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. La sentenza impugnata, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, non è affetta da alcuna contraddittorietà od illogicità.

3. Appare, infatti, ineccepibile il ragionamento del primo giudice ripreso dalla Corte territoriale, che, valutate le violazioni rilevate dall'INAIL a seguito dell'ispezione successiva all'infortunio, pur richiamando quanto riferito da Angelo Grasso -secondo il quale fu l'imputato a rimuovere la griglia di protezione al fine di rendere più veloce la lavorazione ed evitare i fermi macchina che impedivano la conservazione della pasta filata- ha escluso l'eccezionalità del comportamento del lavoratore, equiparando l'ipotesi della rimozione da parte del lavoratore a quella da parte del datore di lavoro.

Benché abbia ritenuto non confermata la circostanza secondo la quale fu Grasso ad eliminare la griglia di protezione ed a bloccare il meccanismo di salvaguardia, propendendo il diverso accertamento ricavabile dalle parole della persona offesa e dal teste Infante, nondimeno, ha chiarito che l'attività svolta dal lavoratore rientrava nell'ambito delle mansioni affidategli, il che impedisce di qualificare il suo comportamento come abnorme.

Si tratta di un assunto che deve essere condiviso. Non si dimentichi, infatti, che l'invocata nozione di abnormità va ricondotta ad un "comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro." (*ex multis* e da ultimo Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018 - dep. 14/02/2018, Bozzi, Rv. 27222201).

In questo caso, invece, come chiarito dai giudici di merito, era l'esigenza di rendere più rapida la lavorazione ad avere reso necessaria la rimozione della griglia. Che ciò sia accaduto per non compromettere la tenuta della pasta filata, come sostengono, secondo la Corte territoriale, la persona offesa ed il teste Infante, peraltro socio della 2G s.r.l., o che sia dipeso dalla volontà di Grasso di terminare rapidamente il turno di lavoro, non muta la responsabilità del datore di lavoro che ha omesso di vigilare efficacemente sul corretto funzionamento del macchinario e sul dovuto utilizzo dei dispositivi di sicurezza, da parte dei prestatori di lavoro. Né può valere ad escludere detta responsabilità il fatto che Grasso fosse un lavoratore esperto, tanto da essere stato ritenuto preposto, in quanto avente 'una supremazia' sugli altri lavoratori.

4. Il rigoroso ragionamento contenuto nella motivazione della sentenza impugnata non viene, dunque, scalfito dalle censure che gli vengono mosse, che, in qualche modo, denunciando il difetto della contraddittorietà invertono l'inferenza logica, pretendendo di ricavare dall'asserita abnormità del comportamento del lavoratore la sufficienza dei sistemi di sicurezza approntati dal datore di lavoro, che, invece, come ben ha chiarito la Corte territoriale, non erano conformi alle disposizioni antinfortunistiche.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende

Così deciso il 07/03/2019

Il Consigliere estensore
Maura Nardin

Il Presidente
Carla Menichetti